



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 637 del 18/06/2024

Determina del Responsabile N. 42 del 18/06/2024

PROPOSTA N. 729 del 18/06/2024

OGGETTO: Comune di Cupra Marittima valutaz. ambientale strategica (VAS) art. 12 del D.Lgs. 152/06, art. 8 del DPR n. 160/2010 art. 26 quater della LR n. 34/92. (SUAP), "Realizz. Amplia. struttura esistente in variante parziale al PRG, Ditta Pennesi Alessandro"

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto il D.Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019;

Visti l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e l'art. 26 quater della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. (Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP);

Vista la nota del Comune di Cupra Marittima a firma del Sindaco, prot. n. 3498 del 27.02.2024, agli atti con prot. n. 4233 del 28.02.2024, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art.5 comma 5, della sopracitata L.R. n. 19 del 30.11.2023;

Ritenuto pertanto che il ruolo di autorità competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

Vista la nota trasmessa dal Comune di Cupra Marittima a mezzo pec prot. n. 5143 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6401 del 26.03.2024 di convocazione, in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 15.04.2024, della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per l'esame del progetto relativo alla "Realizzazione di ampliamento struttura esistente in variante parziale al PRG, Ditta Pennesi Alessandro";

Considerato che la sopracitata Conferenza dei Servizi del 15.04.2024 ha costituito, ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla delibera di G.R. n. 1647/2019 "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica";

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 17.06.2024, di seguito integralmente trascritto:

“”””

Il Comune di Cupra Marittima, con nota trasmessa a mezzo pec prot. n. 5143 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6401 del 26.03.2024, ha convocato in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 15.04.2024 la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, per l'esame del progetto relativo alla "*Realizzazione di ampliamento struttura esistente in variante parziale al PRG, Ditta Pennesi Alessandro*", indicando altresì il link nel quale ha reso disponibile la documentazione, comprensiva del Rapporto preliminare di screening semplificato e il modulo ai sensi del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) delle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato;
- AST Marche 5Ascoli Piceno;
- Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio Difesa del Suolo e della Costa;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Capitaneria di Porto e Ufficio Locale Marittimo;
- ADM Sede Ascoli Piceno;
- Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno.

Si rileva che il Comune di Cupra Marittima aveva trasmesso a tutti gli SCA e allo scrivente Settore un Rapporto Preliminare in forma semplificata; verificato che il progetto riguarda una variante urbanistica con aumento della volumetria e quindi del carico urbanistico è stato richiesto al Comune di far redigere alla ditta istante un Rapporto preliminare in forma ordinaria, come previsto dal D.Lgs. n.152/2006.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 15.04.2024 è stato inviato ai suddetti SCA il nuovo Rapporto Preliminare in forma ordinaria.

Lo scrivente Settore ha richiesto un elaborato tecnico relativo allo stato autorizzato ed allo stato modificato della struttura oggetto di variante.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 15.04.2024 la quale, ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., ha costituito anche l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla delibera di G.R. n. 1647/2019 "*Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica*", erano presenti i seguenti Enti:

- Comune di Grottammare;
- R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Capitaneria di Porto e Ufficio Locale Marittimo;
- Settore IV Pianificazione Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno.

Nella Conferenza dei Servizi la **RFI Rete Ferroviaria Italiana** ha ribadito il parere favorevole di massima e richiesto delle integrazioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui al DPR 753/80, come da nota trasmessa con prot. n. 0001803 del 29.03.2024, agli atti del Comune di Cupra Marittima con prot. n. 5748 in stessa data.

I seguenti Enti hanno invece trasmesso i propri pareri/contributi:

- **Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Marche:** non ha espresso parere in quanto non competente in merito, nota prot.n. 2524 del 28.03.2024 agli atti del Comune in stessa data con prot.n. 5561;
- **AST Ascoli Piceno:** parere favorevole con prescrizione all'esclusione dalle procedure di VAS con nota assunta al protocollo del Comune in data 11.04.2024 al prot. n. 6347.

In seguito sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- **RFI Rete Ferroviaria Italiana:** con nota prot.n. 0002232 del 18.04.2024, agli atti del Comune di Cupra Marittima con prot. n. 6956 del 19.04.2024 ha autorizzato in deroga alle distanze prescritte dal DPR 753/80 con prescrizioni;

- **Regione Marche Direzione Ambiente e Risorse Idriche** Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile: non ha espresso parere in quanto non competente in merito, nota prot.n. 7878 del 03.05.2024;

INTEGRAZIONI

Con nota prot. n. 9920 del 03.06.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 11856 del 06.06.2024, il Comune di Cupra Marittima ha trasmesso chiarimenti relativamente all'area oggetto di variante:

- *Le opere di cui in oggetto si collocano su area facente parte del P.P.E. ultimato "L8" "Viale Romita" (zona T2). Tale lottizzazione rientra nei casi di esenzione di cui all'art. 60 lettera 1b) delle N.T.A. del P.P.A.R. "le aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del presente Piano, purchè la relativa convenzione venga stipulata entro due anni decorrenti dalla stessa data", e dunque non è soggetta agli ambiti di tutela provvisori del P.P.A.R.. Si fa presente inoltre che si tratta di un piccolo ampliamento di una struttura esistente.*
- *L'area di intervento, identificata NCEU al fg.4 part. 1245, non fa parte del demanio marittimo in quanto di proprietà del Comune di Cupra Marittima;*
- *L'intervento non ricade nella disciplina vigente sullo smaltimento dei rifiuti, in quanto non prevede realizzazione o ampliamento di impianti di smaltimento e recupero.*

Con nota prot. n. 9934 del 03.06.2024 agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 11857 del 06.06.2024 il Comune di Cupra Marittima ha trasmesso i seguenti elaborati richiesti dallo scrivente Settore nella CDS del 15.04.2024:

- Tav. 1 Stato autorizzato;
- Tav. 2 Stato modificato.

CONTENUTI DEL PIANO

L'area in questione è ubicata nel Parco E. Martelli, in via Taffetani, su un'area identificata dal NCEU al foglio n.4 part. 1246.

Il progetto in variante al PRG riguarda la realizzazione di un ampliamento di una struttura esistente ricadente su di un'area destinata dal P.R.G. vigente, nel PPE ultimato "L8" "Viale Romita", in zona F tipo V – "Spazi attrezzati a verde pubblico", normati dall'art. 37.1 delle NTA, che non prevede la possibilità di realizzare le opere proposte; è stato dunque necessario attivare la procedura di Sportello Unico per Attività Produttive (art. 8 comma 1 DPR 160/2010 e art. 26 quater LR 34/92).

Il Comune di Cupra Marittima ha la proprietà dell'area e il privato ha la proprietà della struttura; l'intervento in oggetto interessa un manufatto prefabbricato ad uso bar-gelateria ubicato all'interno di un'ampia area verde urbana, il parco P.E. Martelli s.c.n., derivante da un P.P.E. ultimato L8 – Viale Romita.

Il progetto prevede la realizzazione di un portico intorno alla struttura esistente, di due locali ricompresi nel perimetro dello stesso ad uso spogliatoio e dispensa, di un wc in ampliamento accanto a quello esistente, l'installazione di due strutture a gazebo destinate alla somministrazione degli alimenti, il cambio di destinazione d'uso del laboratorio artigianale della gelateria che diventerà pizzeria e modifiche interne nella distribuzione dei locali.

Pertanto si avrà un aumento della volumetria pari a mc 56,55, di cui 9,83 mc per il nuovo bagno e 46,72 mc per spogliatoio e dispensa ed un aumento della superficie coperta, ma aperta, pari a mq 133,19 mq, di cui 57,12 mq di portico e 76,07 mq di gazebo.

Nel rapporto preliminare viene evidenziato che: *"L'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs.n. 42/2004 di cui alla lett. a) – territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.*

L'area è:

- *interessata dall'ambito di tutela dei litorali marini del PPAR; con nota integrativa prot. n. 9920 del 03.06.2024 agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 11856 del 06.06.2024 il Comune di Cupra Marittima ha specificato che "Le opere di cui in oggetto si collocano su area facente parte del P.P.E. ultimato "L8" "Viale Romita" (zona T2). Tale lottizzazione*

rientra nei casi di esenzione di cui all'art. 60 lettera 1b) delle N.T.A. del P.P.A.R. "le aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del presente Piano, purchè la relativa convenzione venga stipulata entro due anni decorrenti dalla stessa data", e dunque non è soggetta agli ambiti di tutela provvisori del P.P.A.R.;

- *ricade all'interno della fascia di rispetto – nel limite della zona dei 100 mt – del Piano Integrato di Gestione della Costa (GICZ);*
- *non risulta interessata da perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Marche)*
- *non ricade in aree naturali protette.*

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dall'Autorità Procedente, trasmessa con prot. n. 5143 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6401 del 26.03.2024, risulta che la variante:

- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- **ricade in zona soggetta a vincoli di P.P.A.R. (Ambiti di tutela dei litorali marini);** con nota integrativa prot. n. 9920 del 03.06.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 11856 del 06.06.2024 il Comune di Cupra Marittima ha specificato che: *Le opere di cui in oggetto si collocano su area facente parte del P.P.E. ultimato "L8" "Viale Romita" (zona T2). Tale lottizzazione rientra nei casi di esenzione di cui all'art. 60 lettera 1b) delle N.T.A. del P.P.A.R. "le aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del presente Piano, purchè la relativa convenzione venga stipulata entro due anni decorrenti dalla stessa data", e dunque non è soggetta agli ambiti di tutela provvisori del P.P.A.R..*
- l'intervento ricade in area distinta nel P.R.G. vigente in PPE ultimato "L8" "Viale Romita", in zona F tipo V – "Spazi attrezzati a verde pubblico", normati dall'art. 37.1 delle NTA;
- **l'intervento è conforme al P.R.G. vigente;** lo scrivente Settore rileva che trattandosi di variante ai sensi dell'art. 26 quater l'intervento risulta **non** conforme al PRG vigente;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.: ex L.n. 431/1985 – art. 142, comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.42/2004;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal P.A.I.;
- come specificato nella suddetta nota integrativa: *L'intervento non ricade nella disciplina vigente sullo smaltimento dei rifiuti, in quanto non prevede realizzazione o ampliamento di impianti di smaltimento e recupero;*
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- le acque meteoriche saranno disperse sul suolo, lo smaltimento dei reflui del nuovo bagno e dei nuovi servizi avverrà in rete disperdente esistente collegata alla pubblica fognatura;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- sull'area sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi: Pino Marittimo;
- non ricade su aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato; come specificato nella suddetta nota integrativa: *L'area di intervento, identificata NCEU al fg.4 part. 1245, non fa parte del demanio marittimo in quanto di proprietà del Comune di Cupra Marittima;*
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- ricade nella Fascia di rispetto RFI Gruppo Ferrovie dello Stato e disposizioni dell'art. 55 del Codice della navigazione;
- il Comune non dispone del Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale;
- nel contesto ambientale di riferimento non sono note altre criticità ambientali.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell'intervento di che trattasi; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 “Informazioni generali”

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening.

La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante di che trattasi avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “*dei possibili impatti ambientali significativi*” a seguito dell'attuazione dell'intervento in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs. n.152/2006).

Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”

In tale sezione viene descritto l'intervento proposto e viene specificato che “*L'intervento non comporta variazioni alle reti di fognatura e di adduzione idrica o alla rete di fornitura di energia elettrica. L'intervento nello specifico riguarda esclusivamente minimi ampliamenti delle strutture esistenti e per tale motivo non risulta apprezzabilmente oneroso nei confronti della qualità ambientale del territorio urbano.*”

Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento dell'intervento stesso.

E' stata poi condotta l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti alla Variante di che trattasi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento della stessa; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Nel Paragrafo “*Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico*” l'intervento in variante è stato messo in relazione ai seguenti strumenti:

- Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR);
- Piano Integrato di Gestione della Costa (GICZ);
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”

E' stato definito il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di che trattasi, considerando i seguenti “Aspetti Ambientali”: *biodiversità, popolazione, salute umana, suolo e sottosuolo, acqua, aria e cambiamenti climatici, beni culturali e paesaggio*, in relazione ai i seguenti elementi.:

- *definizione dell'ambito territoriale*: è stato analizzato l'ambito territoriale di riferimento inteso come l'area in cui la variante esplica la sua azione ed in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione, verificando la compatibilità delle previsioni oggetto di variante;

- *caratterizzazione dello stato dell'ambiente*: l'attuazione della variante, direttamente, indirettamente o cumulativamente, non viene ritenuta in grado di interferire sulla caratterizzazione dello stato dell'ambiente, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico;
- *individuazione e descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali*: riguarda un'analisi delle emergenze e le criticità ambientali pertinenti la variante mediante la valutazione delle possibili interazioni della stessa rispetto agli aspetti ambientali considerati. Nel suddetto paragrafo viene evidenziato che *"L'area interessata dal progetto è un'area, seppur leggermente periferica rispetto al centro abitato, già ampiamente urbanizzata e utilizzata. Non sono individuabili criticità o emergenze."*

Sez. 5 "Caratteristiche degli effetti ambientali"

Sono stati esaminati i seguenti "Aspetti Ambientali": biodiversità, popolazione, salute umana, suolo e sottosuolo, acqua, aria e cambiamenti climatici, beni culturali e paesaggio, valutando le possibili interazioni e/o evoluzioni che sono risultate quasi tutte nulle.

E' stato esaminato l'"Aspetto Gestionale" considerando i seguenti settori di governo: energia, rifiuti, mobilità ed economia.

Le possibili interazioni sono risultate quasi tutte negative ad eccezione della maggior produzione di Rifiuti Solidi Urbani, dovuta all'ampliamento della struttura che comporterà inoltre una variazione dell'Economia con un relativo incremento della domanda di posti di lavoro.

Nella tabella "Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale", la tutela dell'ambiente, come obiettivo strategico, viene rispettata grazie all'utilizzo di materiali naturali per realizzare l'intervento e l'impermeabilizzazione del suolo finalizzata solo alle superfici in ampliamento, senza ulteriori consumi energetici e nessuna variazione dell'inquinamento acustico.

E' stato effettuato un attento esame della "Probabilità durata frequenza e reversibilità degli effetti" dovuti all'incremento dei reflui in fognatura, alla variazione della produzione di RSU, alla modifica del paesaggio e alla variazione dello sviluppo economico.

Relativamente all'aumento dei reflui viene specificato che *"L'area oggetto dell'intervento è già servita dalla linea idrica (CIIP) e dalla pubblica fognatura. La struttura è già dotata di uno scarico in fognatura correttamente dimensionato e allacciato."*

Per quanto riguarda la produzione di RSU: *"La produzione dei rifiuti urbani (carta, plastica e frazione secca in generale) sarà di modesta entità e verrà differenziata per tipologia."*

Viene inoltre specificato che *"Forme e materiali ricercheranno la maggiore integrazione possibile con le strutture esistenti e con il contesto di riferimento. Le strutture da realizzare sono smontabili."*, così da non comportare modifiche sostanziali al paesaggio.

Relativamente all'aspetto economico si rileva che si avrà un incremento dell'attrattiva turistica, con servizi migliorati e con un aumento del fatturato.

"Gli interventi da realizzare, oltre che smontabili, sono di modeste dimensioni e il rapporto "costi" benefici per il territorio è sicuramente positivo."

Inoltre relativamente all'aumento dei posti di lavoro: *"Il numero di presenze turistiche e, in generale, degli avventori dell'attività determineranno la variazione dell'effetto."*

Con riferimento al "Carattere cumulativo degli effetti", sono stati individuati gli effetti dell'intervento proposto e la relativa pertinenza e si è evidenziato che lo stesso non avrà nessun effetto cumulativo significativo sugli aspetti considerati.

Nel paragrafo *"Natura transfrontaliera degli effetti"* viene specificato che l'intervento interessa solo una parte del territorio comunale, e considerato che gli effetti prodotti si ripercuotono solo sulle aree di influenza dell'intervento in oggetto, data l'esiguità dell'intervento rispetto al territorio comunale, le azioni della variante non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che lo stesso possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla *"Realizzazione di ampliamento struttura esistente in variante parziale al PRG, Ditta Pennesi Alessandro"*.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., l'intervento per la "Realizzazione di ampliamento struttura esistente in variante parziale al PRG", a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

- 1. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.*

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al procedimento di cui all'art. 26 quater della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., comunque si invita il Comune di Cupra Marittima a verificare se il privato ha titolo a richiedere il permesso di costruire per l'ampliamento della struttura esistente, trattandosi di intervento privato su area di proprietà pubblica.

Verifichi altresì il Comune, ricadendo l'intervento nella fascia di rispetto dei 100 metri, l'ammissibilità dello stesso in rapporto alle disposizione di cui al Piano Integrato di Gestione della Costa (GICZ).

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Progetto relativo alla "Realizzazione di ampliamento struttura esistente in variante parziale al PRG", a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

- 1. il progetto in variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.*

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al procedimento di cui all'art. 26 quater della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., comunque si invita il Comune di Cupra Marittima a verificare se il privato ha titolo a richiedere il permesso di costruire per l'ampliamento della struttura esistente, trattandosi di intervento privato su area di proprietà pubblica.

Verifichi altresì il Comune, ricadendo l'intervento nella fascia di rispetto dei 100 metri, l'ammissibilità dello stesso in rapporto alle disposizione di cui al Piano Integrato di Gestione della Costa (GICZ).

- B) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento e al Comune di Cupra Marittima; valuti lo stesso l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- C) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- D) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- E) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

F) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(*Dott. Arch. Francesco Barra*)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 18/06/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
IL DIRIGENTE
BARRA FRANCESCO